

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni
Titolo III - Delle successioni testamentarie

Art. 673 Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.

L'obbligazione dell'onere si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.